

## **REGOLAMENTO ELETTORALE**

### **DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAVIGANTI DEL TRASPORTO AEREO – PILOTI E ASSISTENTI DI VOLO**

#### **FONDAEREO**

#### **A) ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI PER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DELL'ASSEMBLEA**

##### **1. Indizioni delle elezioni**

Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per l'elezione dei Delegati dei lavoratori per la nuova Assemblea, informando le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni Professionali e tutti gli aderenti, anche per via telematica o a mezzo reti e liste informatiche alle quali risultano connessi gli aderenti, ed invitando gli interessati a presentare le liste elettorali entro il termine di un mese dall'invio della comunicazione.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda agli adempimenti nei termini indicati, le Organizzazioni Sindacali ed Associazioni Professionali procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

In sede di prima attuazione delle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento Elettorale, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati entro i 3 (tre) mesi successivi la costituzione del Fondo.

##### **2. Elettorato attivo e passivo**

Hanno diritto di voto e possono essere eletti tutti gli aderenti al Fondo alla data di convocazione delle elezioni. Hanno altresì diritto di voto e possono essere eletti tutti gli aderenti al Fondo alla data di convocazione delle elezioni che siano stati posti dalle aziende in quiescenza o in procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria e/o mobilità.

##### **3. Liste elettorali**

I Delegati dei lavoratori nell'Assemblea, 15 appartenenti alla categoria dei piloti e 15 appartenenti alla categoria degli assistenti di volo, sono eletti con il sistema del voto di lista. La presentazione delle Liste elettorali e le operazioni di voto avvengono separatamente per le due categorie.

Concorrono alle elezioni:

- le liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali e Associazioni Professionali dei piloti e degli assistenti di volo di cui all'art. 1 comma 1 dello Statuto;
- le liste sottoscritte con firme autentiche da almeno trecento aderenti facenti parte dell'elettorato attivo secondo le modalità previste dalla Legge 25/3/1993 n.81 e successive modificazioni per quanto applicabile.

Ciascuna lista sarà composta da un numero di candidati pari ai membri da eleggere.

I candidati non possono essere presenti in più di una lista.

Le liste devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione almeno un mese prima della data delle votazioni e sono affisse presso la sede del Fondo almeno venti giorni prima della medesima data.

In caso di presentazione di lista unica per ogni Delegato dovranno essere previsti almeno due nominativi in sostituzione dell'eletto in caso di sua decadenza.

#### **4. Votazione e scrutini**

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla distribuzione delle schede elettorali, sottoscritte dal Presidente, recanti le liste elettorali.

Il voto è segreto e non delegabile ed è espresso mediante consegna della scheda elettorale presso la sede del Fondo, nell'orario e con le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ovvero anche per corrispondenza.

Il Consiglio di Amministrazione, trascorsi quarantacinque giorni dall'invio delle schede elettorali, procede allo scrutinio delle schede pervenute entro tale termine e comunica i risultati, anche per via telematica, a tutti gli aderenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in alternativa alla modalità cartacea, può deliberare l'utilizzo della modalità di voto con mezzi telematici. In tal caso il sistema di votazione telematico dovrà garantire la segretezza del voto, l'unicità del voto e l'impossibilità di effettuare verifiche parziali dei risultati prima della chiusura della votazione.

Ogni aderente dispone di un voto che può essere attribuito esclusivamente alla lista e non ai singoli candidati.

I voti ottenuti da ciascuna lista vengono successivamente divisi per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, per sei, e così fino al numero dei componenti le diverse liste; i quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista nell'ordine progressivo previsto, in una unica graduatoria decrescente.

Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto i quozienti più elevati come sopra determinati.

In caso di dimissioni o decadenza dalla carica, per qualunque causa, di un candidato eletto subentra allo stesso il primo dei non eletti della lista di appartenenza, ovvero il primo sostituto in caso di presentazione di lista unica. Nel caso di indisponibilità anche dei sostituti la singola organizzazione provvederà a designare tempestivamente il nominativo del nuovo Delegato.

## **B) ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE AZIENDE PER LA COSTITUZIONE O RINNOVO DELL'ASSEMBLEA**

### **1. Indizione delle elezioni**

Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'avvio della procedura per l'elezione dei Delegati dei lavoratori, avvia la procedura per l'elezione dei Delegati delle aziende per la nuova Assemblea, informando le aziende associate, anche per via telematica a mezzo reti alle quali risultano connesse tutte le imprese ed invitandole a presentare le liste elettorali, entro il termine di un mese dalla ricezione della comunicazione.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda agli adempimenti nei termini indicati, le aziende procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

### **2. Liste elettorali**

Le aziende di cui al precedente punto 1 formano le liste elettorali composte da un numero di candidati pari ai membri da eleggere.

I candidati non possono essere presenti in più di una lista.

In caso di presentazione di lista unica per ogni Delegato dovranno essere previsti due nominativi in sostituzione in caso di decadenza dell'eletto.

Le liste devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione almeno un mese prima della data delle votazioni e sono affisse presso la sede del Fondo almeno venti giorni prima della medesima data.

### **3. votazione e scrutini**

Il Consiglio di Amministrazione provvede a distribuire alle aziende le schede elettorali, sottoscritte dal Presidente, recanti le liste elettorali.

Le aziende che hanno ricevuto la scheda possono procedere alla votazione in uno dei giorni indicati e con le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, trascorsi quarantacinque giorni dall'invio delle schede elettorali, procede allo scrutinio delle schede pervenute entro tale termine e comunica i risultati, anche per via telematica, a tutte le imprese.

Le aziende dispongono di un voto ogni cinquanta dipendenti iscritti al Fondo, o frazione di cinquanta, che possono essere attribuiti esclusivamente alla lista e non ai singoli candidati.

Ai fini della determinazione del numero di voti spettanti a ciascuna azienda viene considerato il personale appartenente alle categorie di riferimento, risultante nell'organico della medesima alla data del 1° gennaio dell'anno in cui vengono svolte le elezioni; ogni azienda ha comunque diritto ad almeno un voto.

I voti ottenuti da ciascuna lista vengono successivamente divisi per uno, per due, per tre, per quattro, per cinque, per sei, e così fino al numero dei componenti le diverse liste; i quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista nell'ordine progressivo previsto, in una unica graduatoria decrescente.

Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto i quozienti più elevati come sopra determinati.

In caso di dimissioni o decadenza dalla carica, per qualunque causa, di un candidato eletto, subentra allo stesso il primo dei non eletti della lista di appartenenza ovvero il primo sostituto in caso di presentazione di lista unica. Nel caso di indisponibilità anche dei sostituti la singola azienda provvederà a designare tempestivamente il nominativo del nuovo Delegato.

### **C) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO ELETTORALE**

Il presente Regolamento Elettorale può essere modificato dall'Assemblea dei Delegati secondo quanto stabilito dall'articolo 16 dello Statuto del Fondo.